

STATUTO

CIBO AMICO Associazione per le Allergie alimentari e l'Anafilassi **Associazione di Promozione Sociale (APS)**

ART. 1

(Denominazione, sede legale, sedi operative e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "CIBO AMICO Associazione per le Allergie alimentari e l'Anafilassi APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino.

L'Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale che prenderanno la denominazione dell'Associazione in aggiunta all'indicazione della zona o comune in cui la sede sarà stabilita. Le Sedi Operative Distaccate saranno istituite o chiuse con apposita delibera dell'organo di amministrazione, ratificata poi dalla prima assemblea dei soci; nella delibera verrà anche indicato il socio referente della sede, che farà parte di diritto dell'organo di amministrazione.

Le Sedi Distaccate sono parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività sociali e promozionali, di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei luoghi dove l'Associazione interviene, sempre in linea con gli scopi e le finalità del presente statuto e della direzione indicata dall'organo di amministrazione.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, principi, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana a favore delle persone affette da *allergia alimentare, anafilassi e patologie affini*.

L'associazione è apolitica ed apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno degli organi sociali previsti (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dall'Assemblea. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L'Associazione opera mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e servizi sociali*:

- *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, mediante e non limitatamente a:
 - promuovere e favorire il rispetto dei diritti delle persone allergiche (diritto al pasto sicuro, agli ingredienti completi, ai farmaci salvavita gratuiti, allergeni in evidenza sulle confezioni alimentari e mediche..)
 - favorire progetti atti a migliorare la qualità di vita degli allergici e delle loro famiglie.
 - proporsi come punto di riferimento per le famiglie che si trovano ad affrontare una diagnosi di allergia offrendo uno spazio dove poter condividere esperienze, informazioni, notizie, ricette, ecc.
 - partecipare ai tavoli istituzionali per la definizione di protocolli e accordi inerenti la gestione della patologia allergica.

- collaborare con altre associazioni delle analoghe finalità per ottenere scopi comuni
- promuovere la tutela con ogni strumento giuridico sia legislativo che amministrativo delle persone affette da queste patologie.
- promuovere e favorire ricerche, sperimentazioni, congressi, pubblicazioni, borse di studio sulle allergie e sulla loro terapia.
- garantire il supporto pratico e/o psicologico alle famiglie dei bambini e ragazzi allergici ed ai ragazzi ed adulti allergici soci o non.
- supportare le famiglie e il personale docente e non docente nel corretto inserimento scolastico del bambino allergico come previsto dal Protocollo della Regione Toscana sulla Somministrazione dei Farmaci a Scuola
- fornire supporto alle strutture, ed in particolare a quelle dell'Ospedale A. Meyer di Firenze, preposte alla cura di queste patologie, mediante supporto economico e logistico fornito dai volontari o anche da personale dipendente dell'associazione.
- promuovere la conoscenza e la diffusione della terapia di desensibilizzazione orale praticata presso il reparto di Allergologia dell'Ospedale Pediatrico Meyer
- facilitare l'accesso alla terapia di desensibilizzazione a tutti i soggetti interessati
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa mediante e non limitatamente a:
 - divulgazione delle problematiche relative alla conoscenza sia a livello di popolazione generale sia a livello degli organi amministrativi-sanitari preposti alla salvaguardia della salute.
 - realizzazione di incontri di informazione presso (elenco non esaustivo) scuole, enti educativi, centri estivi, palestre attraverso l'utilizzo di materiale preparato ed approvato dal Reparto di Allergologia dell'Ospedale Pediatrico Meyer o centri di competenza assimilabili e prove pratiche di utilizzo degli iniettori.
 - la diffusione delle linee guida, documentazioni e pubblicazioni sull'argomento tramite canali diretti o forum web (facebook, sito internet, ecc)
 - promozione di incontri a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;
 - produrre documentazione scientifica e informativa sotto qualunque forma per favorire la diffusione della cultura allergologica.
 - partecipare a convegni e incontri per garantire l'aggiornamento dei soci
 - partecipare a fiere, workshop e tavole rotonde con lo scopo di discussione su argomenti riguardanti la patologia.
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale* mediante e non limitatamente a:
 - finanziamento borse di studio, ricerca o assistenza ed ambito sia di natura materiale che intellettuale volti a far conoscere o approfondire tutte le problematiche attinenti le patologie ed alle sue conseguenze sia nella vita di relazione che di lavoro
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come e non limitatamente a:
 - giornate di incontro, a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;
 - forum web, siti internet o pagine facebook di confronto.
 - eventi, workshop, convegni, sagre e feste.
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persona svantaggiata o colpita da calamità.

L'associazione può esercitare, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che si riconoscono nello statuto, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; possono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci ordinari: persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato e possono essere esonerati dalla quota annuale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* anche attraverso forme telematiche (fax, email o form on-line) che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il modello per la domanda è reperibile, sia in formato cartaceo che form on-line, sul sito internet www.ciboamico.it e allegato al presente statuto.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* per email o lettera all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. In caso negativo, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In questo caso chi il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. In caso di rigetto confermato la quota associativa, eventualmentente versata, sarà restituita.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- voto, se abbiano versato la quota di iscrizione almeno 3 mesi prima dello svolgimento della stessa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno altresì l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde:

- decesso;
- dimissioni: chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima
- esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Il pagamento della quota associativa deve pervenire non oltre il 31 di Gennaio dell'anno in corso. In caso di mancato pagamento, sarà mandato un sollecito tramite posta, email o posta certificata. Qualora entro la fine di Febbraio dell'anno in corso il pagamento non sia avvenuto, la qualifica di socio viene automaticamente persa e sarà sancita nell'assemblea dei soci successiva in modo inappellabile e senza successive comunicazioni. Potrà però essere presentata una nuova domanda di ammissione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Alla scadenza dei rispettivi mandati i componenti rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statuari, fino all'insediamento degli organismi rinnovati.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'Organo di amministrazione direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 di Aprile.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta mezzo email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

E' ammessa e valida la partecipazione all'assemblea mediante sistemi virtuali in video/audio conferenza, con relativa votazione. I soci residenti in provincia diversa da quella dalla sede dell' associazione e impossibilitati ad essere fisicamente o virtualmente presenti alle assemblee, potranno esprimere la loro opinione sull' ordine del giorno tramite email, da inviare entro e non oltre l' orario di inizio dell' assemblea stessa, indicato nella convocazione e saranno relazionate dal presidente.

L'assemblea può essere: ordinaria o straordinaria.

- L'assemblea *ordinaria* è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- L'assemblea *straordinaria* è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta in qualunque formato (cartaceo o telematico)*.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, non hanno voto. Mentre hanno diritto di voto in quelle di approvazione del bilancio.

L'Assemblea *ordinaria* ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina (o revoca) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica o revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

L'Assemblea *straordinaria* ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; è fatta eccezione Il trasferimento della sede legale che non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio.
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compreso quelli dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, maggiore o uguale 3, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare eventualmente la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere, se necessario, al trasferimento della sede.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti di persona o in delega. Sono anche ammesse riunioni virtuali o in video/audio conferenza, con relativa votazione.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'associazione nei rapporti interni e di fronte a terzi, stare in giudizio per conto della stessa;
- compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali (elenco non esaustivo):

- quote associative versate dai soci
- contributi liberali degli aderenti o di privati
- donazioni, lasciti o successioni.
- entrate o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati
- proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici
- entrate provenienti dal 5 per mille e altri contributi di Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi concordandolo con il presidente. I suddetti registi possono essere in formato elettronico.

ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure attraverso i beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le APS.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.